

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

SEDE DI ROMA

RICORSO CON ISTANZA CAUTELARE

Nell'interesse della Dott.ssa **Tuccitto Sebiana** [OMISSIS], rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dagli Avv.ti Michele Bonetti (C.F. [REDACTED]) e Santi Delia (C.F. [REDACTED]), che dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di segreteria ai numeri di fax [REDACTED] o alle pec [REDACTED] - [REDACTED] elettivamente domiciliati in [REDACTED], alla Via [REDACTED]

CONTRO

l'AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA I in persona del legale rappresentante *pro tempore*, e nei confronti dei controinteressati in atti

PER L'ANNULLAMENTO

in parte qua, previa sospensione e nella parte in cui occorrer possa

- dell'esito della prova scritta sostenuta da parte ricorrente, conosciuto dalla stessa in data 10 febbraio 2026, nella parte in cui le è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, a causa della presenza, nel suo questionario prova, di un quesito errato e/o mal posto e/o fuorviante;
- del punteggio riportato da parte ricorrente all'esito della prova scritta pari a 20 punti, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante;
- della mancata valutazione della prova pratica;
- del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta del concorso *de quo*, con particolare riferimento al quesito n. 6;
- dell'elenco degli ammessi a sostenere la prova scritta;
- della graduatoria definitiva;
- della delibera n. 490 del 17 marzo 2026 inerente l'Approvazione degli atti dei lavori della Commissione Esaminatrice e delle graduatorie finali di merito del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e

indeterminato di n. 2 posti nel ruolo sanitario, profilo professionale: Dirigente Medico - disciplina Endocrinologia - Area Medica e delle Specialità mediche, per le esigenze della ASL Roma;

- del Verbale n. I della Commissione esaminatrice, adottato in data 2 febbraio 2026 in parte qua e nella parte in cui lesivo degli interessi di parte ricorrente;
- della deliberazione del Direttore Generale prot. n. 490 del 17 marzo 2026 avente ad oggetto l'approvazione degli atti dei lavori della Commissione esaminatrice e delle graduatorie finali di merito;
- del riscontro prot. n. 40064 di accesso agli atti del 3 marzo 2026 in relazione al *"Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato, di n. 2 posti nel ruolo sanitario, profilo Dirigente Medico-disciplina Endocrinologia, Area Medica e delle Specialità Mediche, per le esigenze della ASL Roma I"* con relativi allegati;
- del riscontro prot. n. 49622 di accesso agli atti del 17 marzo 2026 in relazione al *"Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato, di n. 2 posti nel ruolo sanitario, profilo Dirigente Medico-disciplina Endocrinologia, Area Medica e delle Specialità Mediche, per le esigenze della ASL Roma I"* con relativi allegati;
- del riscontro prot. n. 58185 di accesso agli atti del 27 marzo 2026 in relazione al *"Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato, di n. 2 posti nel ruolo sanitario, profilo Dirigente Medico-disciplina Endocrinologia, Area Medica e delle Specialità Mediche, per le esigenze della ASL Roma I"* con relativi allegati;
- del bando *"Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato, di n. 2 posti nel ruolo sanitario, profilo Dirigente Medico-disciplina Endocrinologia, Area Medica e delle Specialità Mediche, per le esigenze della ASL Roma I"* in parte qua e nella parte in cui lesivo degli interessi di parte ricorrente;

- dell'Avviso pubblico, ai sensi del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, e del decreto del Presidente della Repubblica n.484/1997, per il conferimento di un incarico di direzione di struttura complessa, di durata quinquennale, eventualmente rinnovabile, nella disciplina di Endocrinologia, della Unità Operativa Complessa (UOC) Endocrinologia afferente al Dipartimento delle specialità mediche della ASL Roma 1, pubblicato in data 25 marzo 2026;
- dei verbali/atti della Commissione, di estremi non conosciuti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta del concorso *de quo*, e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento al quesito n. 6 del questionario della prova scritta di parte ricorrente, in quanto manifestamente erroneo e fuorviante;
- dei verbali di redazione e/o validazione dei quesiti somministrati a parte ricorrente;
- di tutti i verbali, delibere, documenti e note depositati, anche non conosciuti, anche in parte qua ovvero nella parte in cui ledono il diritto della ricorrente ad essere valutata come idonea al concorso in parola;
- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto ai provvedimenti impugnati, anche se non conosciuti e/o in via di acquisizione e comunque depositati in atti.

PER LA CONDANNA IN FORMA SPECIFICA EX ART. 30, COMMA 2, C.P.A.

dell'Amministrazione intimata all'adozione, previa ammissione anche in via cautelare alla prova orale con la prosecuzione dell'iter concorsuale, del provvedimento di inclusione di parte ricorrente nell'elenco degli idonei alla prova scritta e per la partecipazione alla prova orale del *"Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato, di n. 2 posti nel ruolo sanitario, profilo Dirigente Medico- disciplina Endocrinologia, Area Medica e delle Specialità Mediche, per le esigenze della ASL Roma I"*.

IN FATTO

1. Sul concorso espletato da parte ricorrente e sulla presenza di un quesito errato.

1.1. La Dr.ssa Sebian Tuccitto, Medico Specialista in Endocrinologia, prendeva parte al *“Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti nel ruolo sanitario, profilo professionale dirigente medico – disciplina Endocrinologia, area medica e delle specialità mediche per le esigenze della ASL Roma I”*, bandito con bollettino ufficiale della regione Lazio n. 29 del 10 aprile 2025.

La procedura concorsuale prevede la valutazione dei titoli e tre prove d'esame che, ai sensi dell'art. 10 del bando, si dividono in prova scritta, prova pratica e prova orale.

All'art. 11, inoltre, il bando prevede che *“La graduatoria finale di merito ha valenza regionale e formulata dall'apposita Commissione - è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva, riportata da ciascun candidato, sulla base della valutazione dei titoli presentati e delle prove d'esame, con l'osservanza a parità di punti, delle preferenze previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e ss.mm.ii. [...] . La graduatoria potrà essere utilizzata da tutte le Aziende e gli Enti del SSR con decadenza del candidato dalla graduatoria in caso di rinuncia all'assunzione proposta da qualsiasi Azienda o Ente del SSR”*. Ai sensi dell'art. 12, inoltre, *“La graduatoria finale di merito comprensiva anche della graduatoria separata dei medici in formazione specialistica risultati idonei, ha valenza regionale e rimarrà efficace per due anni a decorrere dalla data di esecutività del provvedimento di approvazione della stessa”*.

1.2. La ricorrente in data 9 febbraio 2026 sosteneva la prova scritta e la prova pratica. In data 10 febbraio 2026 la Dr.ssa Tuccitto veniva a conoscenza di non aver superato la prova scritta.

In data 11 febbraio 2026 la ricorrente inoltrava istanza di accesso agli atti

richiedendo *“elenco dei quesiti somministrati con indicazione delle risposte considerate corrette dalla Commissione; copia del proprio elaborato/prova scritta con indicazione delle risposte fornite e del punteggio attribuito; copia degli elaborati/prove scritte dei candidati che hanno superato la prova, ai fini di una verifica comparativa delle modalità valutative, con eventuale oscuramento dei dati personali non pertinenti”*.

In data 3 marzo 2026 la ASL Roma 1, dipartimento amministrativo delle risorse umane UOC stato giuridico del personale, rispondeva riportando che l'elaborato era visionabile sul portale selezioni.concorsismart.it.

La Dr.ssa Tuccitto, in data 5 marzo 2026, richiedeva dunque l'accesso agli atti relativi alla prova pratica, compresi i verbali della commissione, *“ai fini di verifica della correttezza della valutazione complessiva”*, in quanto non visibile sulla piattaforma.

In data 17 marzo 2026 la ricorrente riceveva riscontro dall'Amministrazione la quale trasmetteva *“copia dell'elenco dei quesiti somministrati alla prova pratica con indicazione delle risposte ritenute corrette dalla Commissione esaminatrice; copia del verbale n. 1 in cui la Commissione fissa le modalità di articolazione delle prove concorsuali e i criteri di valutazione delle stesse”*.

Nella medesima data la ricorrente reiterava la richiesta della *“copia della prova pratica svolta”*.

In data 27 marzo 2026 l'Amministrazione trasmetteva la prova pratica richiesta dalla ricorrente precisando che la stessa era stata corretta solo per i candidati risultati idonei alla prova scritta.

1.3. Dalla visione degli atti e delle prove svolte, la ricorrente prendeva consapevolezza di non aver superato la prova scritta con la votazione di 20 a fronte di un voto minimo di 21 punti. Ricostruiva inoltre gli esiti della prova pratica che, qualora valutata, sarebbe risultata superata con la votazione di 24/30.

Esaminata la prova scritta, non superata, la ricorrente rilevava l'erroneità nella formulazione di del quesito n. 6.

Il quesito recita: *“Il carcinoma del surrene secondo le Linee Guida ESE può: - Presentare un quadro di virilizzazione quale segno clinico dominante di ipersecrezione; - Nel 10-20% presentare quadri clinici da ipersecrezione ormonale; - Essere diagnosticato nel circa 10% degli incidentalomi surrenalici; - Nel 50-60% presentare quadri clinici da ipersecrezione ormonale”*.

L'Amministrazione ha ritenuto corretta la risposta *“Nel 50-60% presentare quadri clinici da ipersecrezione ormonale”* che, tuttavia, non è l'unica risposta corretta né la risposta più corretta. La risposta corretta al quesito, difatti, è *“Presentare un quadro di virilizzazione quale segno clinico dominante di ipersecrezione”*, ovvero sia quella fornita dalla ricorrente.

Ciò è attestato sia dalla perizia tecnica sia dalla letteratura versata in atti; qualora il quesito fosse stato correttamente formulato e l'Amministrazione avesse individuato la risposta esatta, la ricorrente avrebbe superato la prova scritta conseguendo il punteggio di 21. Considerato, inoltre, l'avvenuto superamento della prova pratica con il punteggio di 24, la ricorrente sarebbe stata ammessa a sostenere la prova orale.

1.4. La presenza di più opzioni di risposta plausibili, sebbene la più corretta sia quella opzionata dalla ricorrente, viola anche i criteri che la Commissione ha determinato nel verbale n. I, nel quale si legge quanto segue: “la Commissione stabilisce che la PROVA SCRITTA consisterà nella somministrazione di un questionario di 30 domande a risposta multipla (quattro opzioni di cui una sola corretta). [...] Per ogni risposta esatta sarà assegnato un punto, non sarà assegnato alcun punteggio alle risposte errate o omesse”.

Aver predisposto un quesito con più di una risposta corretta tradisce i vincoli che la Commissione stessa si è auto imposta.

1.5. La ricorrente, al fine di addivenire ad una soluzione bonaria della vicenda, ha inoltrato all'Amministrazione istanza in via di autotutela che, tuttavia, non ha a tutt'oggi avuto riscontro.

2. Sull'interesse della ricorrente e sulla domanda cautelare.

2.1. Il bando di concorso e la deliberazione di approvazione della graduatoria finale stabiliscono che la graduatoria ha valenza regionale e potrà essere utilizzata da tutte le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario della Regione Lazio per la copertura di posti vacanti di Dirigente Medico – Endocrinologia. Non si tratta, dunque, di una graduatoria “ad esaurimento” limitata ai soli posti messi a concorso presso la ASL Roma 1, ma di una graduatoria aperta, destinata a produrre effetti per tutta la durata della sua validità (due anni) e a favore di tutte le amministrazioni del SSR Lazio che intendano coprire ulteriori posti vacanti.

Questo aspetto è determinante perché la collocazione in graduatoria, anche se non immediatamente utile per l’assunzione presso la ASL Roma 1, può diventare utile in occasione di scorrimenti successivi o di utilizzo da parte di altre Aziende o Enti del SSR. Sul punto la giurisprudenza ha più volte ribadito che, in presenza di graduatorie a valenza sovra-aziendale o regionale, l’interesse del candidato a permanere o essere inserito nella graduatoria non si esaurisce con la copertura dei posti inizialmente messi a concorso, ma permane per tutta la durata della graduatoria stessa, in relazione alle future e potenziali chiamate da parte di altri enti.

2.2. Il quadro evidenziato giustifica la richiesta della misura cautelare collegiale. L’esclusione dalla procedura concorsuale, difatti, impedisce alla ricorrente di conseguire una utile collocazione nella graduatoria finale anche in vista di possibili scorrimenti o disponibilità, nell’arco del biennio di efficacia della graduatoria, presso Aziende ed Enti del Servizio Sanitario della Regione Lazio. L’esclusione della ricorrente dalla prova orale comporta dunque la definitiva preclusione all’accesso non solo ai posti immediatamente messi a concorso, ma anche all’intero bacino di future opportunità derivanti dallo scorrimento della graduatoria. In tale contesto, la misura cautelare volta all’”ammissione con riserva alla successiva prova orale, è l’unico strumento idoneo a contemperare l’interesse della ricorrente con quello pubblico alla celere conclusione della procedura.

2.3. Anche nel contemperamento degli interessi in gioco, consentire alla ricorrente

di sostenere la prova orale non arrecherebbe alcun pregiudizio all'Amministrazione, atteso che la Commissione non è ancora sciolta e, pertanto, non si renderebbe necessario alcun adempimento ulteriore o eccessivamente gravoso per l'ente.

Al contrario, qualora l'ammissione alla prova orale dovesse intervenire solo all'esito del giudizio di merito, l'Amministrazione sarebbe tenuta a porre in essere una serie di ulteriori adempimenti, ivi compresa la riconvocazione di una nuova Commissione, al fine di consentire alla Dr.ssa Tuccitto di sostenere la prova orale e, in caso di esito favorevole, di essere inserita in graduatoria.

Il ritardato espletamento della prova orale potrebbe, peraltro, produrre effetti anche nei confronti di eventuali controinteressati.

MOTIVI

I. ERRATA FORMULAZIONE DEL QUESITO N. 6 DEL COMPITO DI PARTE RICORRENTE. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ, IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI CHE DEVONO SOPRASSEDERE ALLA VALUTAZIONE DEI TEST A RISPOSTA MULTIPLA CON CODICI ETICI E LINEE GUIDA SUI PROTOCOLLI DI ADOZIONE. VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO.

I.1. La selezione dei capaci e dei meritevoli deve passare attraverso una prova scientificamente attendibile. Ove il questionario sottoposto in sede concorsuale sia caratterizzato da errori, ambiguità, quesiti formulati in maniera contraddittoria o fuorviante, la selezione è inevitabilmente falsata e non rispettosa dei principi costituzionali e che regolano l'ordinamento.

Nel caso che ci occupa, come già dedotto in fatto, il quesito n. 6 della prova di parte ricorrente si è rilevato scientificamente non univoco e presentava due risposte possibili tra cui, la più corretta, non era quella individuata dall'Amministrazione bensì quella fornita dalla ricorrente.

Ebbene, la giurisprudenza amministrativa ha già avuto modo di esprimersi sulla rilevanza dell'inattendibilità scientifica dei quesiti del test a risposta multipla

chiarendo che, ove questa sia messa in dubbio, lo strumento utilizzato non possa essere ritenuto quale valido strumento selettivo (tra le altre Cons. Stato, Sez. VI, 26 ottobre 2012, n. 5485).

In un sistema di selezione a quiz come quello che ci occupa è imprescindibile “*che l'opzione, da considerarsi valida per ciascun quesito a risposta multipla, sia l'unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico, costitu[endo tale elemento] un preciso obbligo dell'Amministrazione*” (T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, 29 luglio 2011, n. 2035; T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 30 settembre 2011, n. 4591; 28 ottobre 2011, n. 5051).

Ancora, il T.A.R. Napoli (Sez. V, n. 3186/21 del 13 maggio) ha ritenuto che “*in relazione alle prove concorsuali fondate su quesiti a risposta multipla, risulta imprescindibile che l'opzione, da considerarsi valida, per ciascun quesito, sia l'unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico, costituendo tale elemento un preciso obbligo dell'Amministrazione (cfr.: T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. I, 29 luglio 2011, n.2035). Le superiori considerazioni peraltro non travalicano i confini posti al sindacato del giudice amministrativo in materia di discrezionalità tecnica, atteso che, se certamente compete all'amministrazione la formulazione dei quesiti, non può tuttavia ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta, che deve invece potersi desumere con univocità dalla sua stessa formulazione e dal contesto tecnico-scientifico di fondo, da cui devono essere distintamente desumibili argomenti a favore della correttezza dell'una o dell'altra possibile risposta (cfr. Cons. Stato, III, 4 febbraio 2019 n. 842; TAR Lazio, Roma, sez. terza-quater, n. 7392/2018). Più precisamente, in sede di pubblico concorso, laddove la prova scritta sia articolata su risposte multiple, contenenti soluzioni simili, da fornire ad altrettanti quesiti somministrati ai candidati, lo scopo di essa consiste nel valutare il pieno discernimento dei partecipanti; nondimeno, la formulazione del quesito deve contemplare la presenza di una sola risposta «oggettivamente» esatta, rimanendo preclusa ogni*

possibilità di interpretazione soggettiva da parte della Commissione (e, quindi, ogni valutazione discrezionale, sia pure predeterminata con l'ausilio di un testo di riferimento), dovendosi ritenere legittima esclusivamente la prova condotta alla stregua di un quiz a risposta multipla che conduca ad una risposta univoca ovvero che contempli, tra le risposte da scegliere, quella indubitabilmente esatta” (cfr. Consiglio di Stato, sez.II, 05/10/2020, n. 5820).

Come nel caso richiamato, anche nel caso di specie sussiste un errore nella predisposizione del quesito, tale da inficiare la regolarità della votazione conseguita e della prova stessa.

I.2. Il quesito contestato è così proposto: *“Il carcinoma del surrene secondo le Linee Guida ESE può: - Presentare un quadro di virilizzazione quale segno clinico dominante di ipersecrezione; - Nel 10-20% presentare quadri clinici da ipersecrezione ormonale; - Essere diagnosticato nel circa 10% degli incidentalomi surrenalici; - Nel 50-60% presentare quadri clinici da ipersecrezione ormonale”.*

L'Amministrazione ha ritenuto corretta la risposta *“Nel 50-60% presentare quadri clinici da ipersecrezione ormonale”* che, tuttavia, non è l'unica risposta corretta né la risposta più corretta. La risposta corretta al quesito, difatti, è *“Presentare un quadro di virilizzazione quale segno clinico dominante di ipersecrezione”*, ovvero sia quella fornita dalla ricorrente.

In atti si deposita una relazione tecnico – scientifica nella quale è specificamente riportato come la risposta fornita dalla ricorrente sia la più corretta. La relazione è corredata da cospicua letteratura che avvalora la tesi della ricorrente.

Nel particolare, nella relazione si riporta che *“il carcinoma del surrene è frequentemente caratterizzato da una ipersecrezione ormonale clinicamente manifesta, la quale si esprime in modo peculiare attraverso segni di virilizzazione, soprattutto nei casi di produzione androgenica, rappresentando spesso l'elemento clinico predominante e più specifico ai fini diagnostici”.*

La relazione evidenzia, altresì, come il dato percentuale richiamato

dall'Amministrazione ("nel 50-60% presentare quadri clinici da ipersecrezione ormonale") abbia natura meramente statistico-descrittiva e non identifichi un elemento qualificante o distintivo della patologia, limitandosi a rappresentare una frequenza epidemiologica.

Al contrario, l'opzione indicata dalla ricorrente ("*presentare un quadro di virilizzazione quale segno clinico dominante di ipersecrezione*") individua un carattere clinico tipico, distintivo e maggiormente significativo sotto il profilo diagnostico, in quanto espressivo della specifica attività endocrina del carcinoma surrenalico, come confermato dalla letteratura scientifica allegata alla perizia.

Ne deriva che più risposte risultano astrattamente corrette tuttavia, quella indicata dalla ricorrente è più pertinente, più specifica e maggiormente qualificante rispetto al quesito posto.

Nel caso di specie, la scelta dell'Amministrazione si fonda su un criterio meramente quantitativo, mentre la risposta della ricorrente coglie l'aspetto **clinico qualitativamente più rilevante**, risultando pertanto preferibile sul piano scientifico.

Pertanto, alla luce della relazione tecnico-scientifica prodotta, deve ritenersi che la risposta fornita dalla ricorrente sia corretta e, anzi, rappresenti la soluzione più appropriata al quesito, con conseguente illegittimità della valutazione operata dall'Amministrazione.

Si ritiene, dunque, che la domanda n. 6 somministrata alla ricorrente contenga tra le opzioni più di una risposta corretta e che la risposta fornita dalla ricorrente sia la più corretta.

Alla ricorrente, dunque, deve essere attribuito il punteggio di 1 punto per aver individuato l'ulteriore risposta corretta. In tal modo la ricorrente supera la prova di resistenza, giungendo al punteggio di 21/30. Essendo documentale anche il superamento della prova pratica con il punteggio di 24/30, dunque, la Dr.ssa Tuccitto deve essere ammessa alla successiva prova orale.

II. VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS COME INTEGRATA DAI CRITERI

AUTOVINCOLANTI DELLA COMMISSIONE E DEL PRINCIPIO DI UNICITÀ DELLA RISPOSTA CORRETTA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA E PAR CONDICIO.

II.1. La regola dell'unicità della risposta corretta è stata formalmente introdotta dalla Commissione esaminatrice nel verbale n. I, con cui sono stati stabiliti i criteri di svolgimento e valutazione della prova.

Tale previsione, in quanto adottata prima dell'inizio della fase valutativa, integra a tutti gli effetti la *lex specialis* della procedura, vincolando l'operato della Commissione in forza del consolidato principio di autovincolo dell'Amministrazione.

Secondo costante giurisprudenza amministrativa, infatti, nei concorsi pubblici la *lex specialis* non si esaurisce nel bando, ma comprende anche i criteri predeterminati dalla Commissione in sede di prima riunione, purché anteriori alla valutazione e funzionali a rendere oggettivo e trasparente il giudizio. Tali criteri, una volta fissati, non possono essere disattesi senza incorrere in violazione dei principi di imparzialità, trasparenza e par condicio.

Nel caso di specie, la Commissione si è espressamente autovincolata stabilendo che ciascun quesito dovesse prevedere “una sola risposta corretta”. Tale regola, lungi dal costituire una modifica del bando, rappresenta una specificazione tecnica delle modalità di svolgimento della prova, volta a garantire l'oggettività della valutazione.

Ne consegue che la predisposizione di quesiti caratterizzati dalla presenza di più risposte plausibili o formalmente corrette integra una violazione diretta della *lex specialis* così come integrata dai criteri autovincolanti della Commissione.

Tale violazione assume rilievo decisivo, atteso che la legittimità delle prove a risposta multipla è subordinata alla presenza di una sola risposta oggettivamente esatta, restando esclusa ogni possibilità di valutazione discrezionale o interpretativa.

La difformità tra i criteri predeterminati e la concreta formulazione dei quesiti

determina, pertanto una violazione della *lex specialis*, una lesione della par condicio tra i candidati nonché una violazione dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 Cost.

In definitiva, la Commissione, disattendendo un criterio da essa stessa previamente fissato, ha operato in modo incoerente rispetto al proprio autovincolo, con conseguente illegittimità della domanda n. 6 della prova di parte ricorrente, censurata in quanto viziata, e della valutazione ad essa collegata.

II.2. La presenza di quesiti con più risposte esatte viola le regole del concorso il quale prevede che *“la PROVA SCRITTA consisterà nella somministrazione di un questionario di 30 domande a risposta multipla (quattro opzioni di cui una sola corretta)”*.

Oltre ad un palese effetto disorientamento e alla mera casualità di individuare la risposta giusta, si è verificata anche una palese violazione della *lex specialis*.

In tema di violazione delle prescrizioni della *lex specialis* il Consiglio di Stato si è espresso affermando che *“le regole in esso contenute vincolano rigidamente l'operato dell'Amministrazione, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità: e ciò in forza sia dei principi dell'affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i ricorrenti”*. (Consiglio di Stato, Sez. V, Sent. n. 2709 del 27.05.2014; Cons. Stato, Sez. V, 10 aprile 2013, n. 1969).

Si tenga in considerazione, inoltre, che il sempre Consiglio di Stato ha statuito che la *“va rispettata dalla commissione di concorso, che riveste la qualità di organo straordinario tecnico dell'amministrazione che ha indetto il concorso, con la conseguenza che alla stessa non è consentito di procedere alla disapplicazione delle norme del bando”* (Cons. Stato, sez. IV, 29 novembre 2002, n. 6530; sez. IV, 14 maggio 2007, n. 2423).

La presenza di più risposte corrette all'interno del medesimo quesito ha, di fatto, violato la *lex specialis* e falsato l'esito della prova e, dunque, l'agere dell'Amministrazione è illegittimo.

III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO E

**TRASPARENZA. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.
ILLOGICITÀ MANIFESTA.**

III.1. Il motivo segue logicamente il primo sul quesito erroneo, ma si ritiene, in ossequio ai principi dell'A.P. n. 5 del 2015, di graduare gli stessi considerando anche possibili profili caducatori nel merito.

Per quanto risulta evidente, anche e soprattutto rispetto alla scelta di somministrare inopportunamente il quesito contestato, il test somministrato alla ricorrente, non è stato sottoposto ad alcuna procedura di validazione stando a quanto risulta dagli atti in possesso della scrivente difesa di parte ricorrente. Ed infatti, a differenza di quanto accade nella maggioranza delle selezioni pubbliche a mezzo quiz a risposta multipla (e tra questi si vedano quelli per l'accesso al corso di laurea in medicina e chirurgia e alle specializzazioni universitarie ove è espressamente prevista una procedura di validazione), nel procedimento concorsuale di cui trattasi essa manca del tutto.

Per ciò che concerne proprio l'accesso al corso di laurea in medicina e chirurgia, ad esempio, il D.M. 19 maggio 2017, n. 293 ha previsto la nomina di una commissione di esperti a cui affidare il procedimento di validazione del test da sottoporre ai candidati. L'esigenza della validazione, si legge nelle premesse dell'anzidetto D.M., emerge “al fine di verificare la validità dei quesiti e la correttezza dei dati scientifici ivi contenuti”, in relazione a quella che viene definita come “buona pratica raccomandata a livello internazionale”.

Non si comprende, pertanto, il motivo per il quale la medesima esigenza di “verificare la validità dei quesiti e la correttezza dei dati scientifici ivi contenuti” non abbia determinato l'Amministrazione resistente all'adozione di una procedura di validazione che, nella specie, dovrebbe essere maggiormente sentita, tenuto conto dell'alto livello di specificità che caratterizza le domande somministrate.

III.2. Manca, in ogni caso, l'evidenza procedimentale di come la Commissione e/o l'Amministrazione abbia proceduto alla formulazione dei quesiti, nel caso di

specie a maggior ragione importante considerando gli errori verificatisi.

Il caso e la necessità di comprendere il procedimento sottostante all'elaborazione dei quesiti, non è nuovo alla giurisprudenza del G.A. Al contrario, tale procedimentalizzazione è stata introdotta proprio grazie alla sentenza n. 5986/08 resa da codesto On.le T.A.R. Lazio su ricorso di questa difesa. In quella sede, al fine poi di contestualizzare gli eventuali rilievi sulla correttezza del quesito, veniva precisato che va espressamente verbalizzato a cosa serve quel quiz, cosa mira ad accertare circa le competenze dei candidati e sulla base di quali fonti è stato adottato. La mancata esistenza di una verbalizzazione di tal fatta, dunque, *“non consente di esercitare un qualche controllo sui criteri applicati e sulle modalità seguite per la formulazione dei quesiti dei quali è dedotta l'incongruità sotto più profili. (...) L'applicazione dei principi propri delle procedure concorsuali avrebbe postulato che la Commissione desse contezza del percorso seguito nel pervenire alla formulazione dei quesiti (enunciando, ad es., i criteri di redazione dei quesiti; la divisione dei compiti all'interno dell'organo; l'eventuale, plurima predisposizione di pacchetti di test, da parte dei singoli commissari, da estrarre a sorte; l'insorgenza o meno di contrasti tra i commissari medesimi in ordine ad alcuni quesiti, ect.) storicizzando, in forma sintetica, le fasi di quel percorso in un quell'atto, fondamentale per le sedute dei collegi amministrativi, che è il verbale”*. Autorevolissima Giurisprudenza, mai confutata nel merito, e proprio in subiecta materia ha chiarito che *“consegue che l'applicazione dei principi propri delle procedure concorsuali avrebbe postulato che la Commissione desse contezza del percorso seguito nel pervenire alla formulazione dei quesiti (enunciando, ad es., i criteri di redazione dei quesiti; la divisione dei compiti all'interno dell'organo; l'eventuale, plurima predisposizione di pacchetti di test, da parte dei singoli commissari, da estrarre a sorte; l'insorgenza o meno di contrasti tra i commissari medesimi in ordine ad alcuni quesiti, ect.) storicizzando, in forma sintetica, le fasi di quel percorso in quell'atto, fondamentale per le sedute dei collegi amministrativi, che è il verbale*.

Il quale soltanto - come è noto e come è stato affermato anche da una risalente giurisprudenza (CdS, VI, 20 giugno 1985, n. 321) - ha la funzione di attestare i fatti avvenuti e le dichiarazioni rese dai componenti di un organo collegiale; con la conseguenza che la “verbalizzazione dell’attività di un collegio amministrativo è requisito sostanziale della stessa”, e cioè requisito “richiesto per la stessa esistenza di detta attività e non è sostituibile da altri elementi di prova” (CdS, VI, 18 dicembre 1992, n. 1113; Tar Lazio, I, 10 aprile 2002, n. 3070). In coerente applicazione di quanto precede, deve affermarsi che l’assenza di verbalizzazione delle attività elaborate dalla Commissione, in vista e per la predisposizione dei quesiti, conduce a dichiarare l’inesistenza di quell’attività, vizio strutturale che involge ovviamente i risultati di quell’attività, e cioè gli ottanta quesiti oggetto della presente impugnativa” (così Tar del Lazio, sez. III bis del 18 giugno 2008 n. 5968).

La mancanza di qualsiasi verbale attestante l’elaborazione dei quesiti, inoltre, elimina ogni possibilità di verifica della legittimità dell’operato dell’Amministrazione (cfr. T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. II, 15 giugno 2006, n. 645; T.A.R. Piemonte, Sez. II, 14 aprile 2003, n. 598).

Non avere, nella specie, predisposto le minime regole di trasparenza che ogni P.A. è tenuta a osservare, specialmente nei pubblici concorsi, tradisce una profonda illegittimità dell’operato della Commissione e dell’Amministrazione che l’ha avallato. Un simile comportamento da parte della Commissione incaricata di elaborare i quesiti rende impossibile qualunque valutazione successiva sulla legittimità del suo operato, il quale – essendo preordinato, si badi, all’esercizio di una *pubblica funzione* - avrebbe dovuto ispirarsi a canoni di correttezza, logicità, congruenza e proporzionalità. Il non aver predisposto nemmeno le minime ed usuali regole di trasparenza che ogni pubblica amministrazione è tenuta ad osservare, *specialmente nei pubblici concorsi*, tradisce una profonda illegittimità non solo della fase di individuazione dei quesiti per il test, ma *di tutto il procedimento di selezione* dei “migliori” potenziali ammessi alle successive

prove. Per concludere senza i verbali dettagliati delle operazioni di elaborazione delle domande, le eventuali asserzioni di correttezza del test, non possono essere utili a smentire la ricostruzione sui quesiti contestati, ragion per cui la loro carenza è vizio genetico ed autonomo del procedimento di elaborazione.

ISTANZA DI RISARCIMENTO DANNI IN FORMA SPECIFICA

Ove si ritenesse di non poter accogliere la domanda principale di annullamento del diniego ed attribuzione di un punteggio virtualmente utile per superare la soglia di ammissione, in via subordinata si chiede di beneficiare del risarcimento del danno in forma specifica e, quindi, dell'ammissione alla prova orale e della prosecuzione dell'iter concorsuale.

A causa dei provvedimenti adottati dall'Amministrazione intimata, nel procedimento per cui è causa, parte ricorrente è stata illegittimamente privata della possibilità di sostenere la fase successiva del concorso cui aspirava, subendo di conseguenza i relativi danni.

Anche ai sensi dell'art. 34 comma terzo del c.p.a., la richiesta di essere reintegrata in forma specifica, mediante l'ammissione, apre la strada alla valutazione della domanda risarcitoria di parte ricorrente.

Si possono ritenere sussistenti, nella specie, i presupposti del danno risarcibile, precisamente il provvedimento illegittimo (l'atto di esclusione dalla prova orale del concorso), l'evento dannoso (la perdita della possibilità di entrare in servizio), nonché l'elemento soggettivo della colpa, consistente nella palese violazione dei principi di buon andamento, correttezza e imparzialità (cfr. T.A.R. Molise, Campobasso, 4 giugno 2013, n. 396).

È ormai pacifico in giurisprudenza, infatti, che *“il bando di concorso [...] costituisce un'offerta contrattuale al pubblico (ovvero ad una determinata cerchia di destinatari potenzialmente interessati), caratterizzata dal fatto che l'individuazione del soggetto o dei soggetti, tra quelli che con l'iscrizione al concorso hanno manifestato la loro adesione e che devono ritenersi concretamente destinatari e beneficiari della proposta, avverrà per mezzo della*

stessa procedura concorsuale e secondo le regole per la medesima stabilita. Pertanto, [l'Amministrazione] è tenuta a comportarsi con correttezza e secondo buona fede, nell'attuazione del concorso, così come nell'adempimento di ogni obbligazione contrattuale, con individuazione della portata dei relativi obblighi correlata, in via principale, alle norme di legge sui contratti e sulle inerenti obbligazioni contrattuali e agli impegni assunti con l'indizione del concorso, con la conseguenza che, in caso di loro violazione, incorre in responsabilità contrattuale per inadempimento esponendosi al relativo risarcimento del danno in favore del [partecipante] che abbia subito la lesione del suo diritto conseguente all'espletamento della procedura concorsuale" (Cass., Sez. lav., 19 aprile 2006, n. 9049).

Parte ricorrente infatti, come appare *ictu oculi* evidente, ha subito tanto un danno quanto da perdita di chance.

Non v'è dubbio, allora, che, ai sensi dell'art. 30, comma 2, c.p.a. "*sussistendo i presupposti previsti dall'articolo 2058 del codice civile, può essere chiesto il risarcimento del danno in forma specifica*" e, quindi, può ottenersi l'immediata ammissione alla prova orale, non essendo in dubbio, nella specie, questa "*sia in tutto o in parte possibile*" (art. 2058 c.c.).

ISTANZA EX ART. 49 E 52 COMMA 2 C.P.A.

Solo ove Codesto On.le Collegio lo dovesse ritenere necessario, si avanza istanza di integrazione del contraddittorio ex art. 49 c.p.a. e oltretutto ai sensi dell'art. 52, comma 2 c.p.a. Essendo la notificazione del ricorso nei modi ordinari particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio, si chiede l'autorizzazione ad effettuare la notificazione del ricorso introduttivo ai soli controinteressati (e alle Amministrazioni eventualmente coinvolte) nei modi di cui al Decreto del T.A.R. Lazio 12 novembre 2013, n. 23921, ovvero mediante pubblici proclami con modalità telematiche.

ISTANZA CAUTELARE

Per quanto concerne il *fumus boni iuris*, ci si riporta a quanto sopra dedotto.

Sotto il profilo del *periculum in mora*, si impone l'adozione di un provvedimento cautelare che consenta alla ricorrente di sostenere la prova orale per il tramite dell'indizione di una prova suppletiva e, quindi, di proseguire nella procedura concorsuale nelle more della definizione del giudizio di merito.

L'esclusione dalla procedura concorsuale, infatti, impedisce alla ricorrente di conseguire un'utile collocazione nella graduatoria finale, anche in vista di eventuali scorrimenti o ulteriori disponibilità che dovessero emergere nel periodo di efficacia della graduatoria stessa. Ne deriva una lesione attuale e concreta, in quanto la mancata partecipazione alla prova orale comporta la definitiva preclusione non solo rispetto ai posti immediatamente messi a concorso, ma anche rispetto alle future possibilità di assunzione connesse allo scorrimento della graduatoria. In tale contesto, la misura cautelare dell'ammissione con riserva alla prova orale costituisce l'unico strumento idoneo a tutelare efficacemente la posizione della ricorrente, senza pregiudicare l'interesse pubblico alla celere conclusione della procedura.

Sotto il profilo del contemperamento degli interessi, va evidenziato che l'ammissione della ricorrente alla prova orale non arrecherebbe alcun pregiudizio all'Amministrazione, atteso che la Commissione esaminatrice non risulta ancora sciolta e, pertanto, non si renderebbe necessario alcun adempimento ulteriore particolarmente gravoso.

Al contrario, ove l'ammissione intervenisse soltanto all'esito del giudizio di merito, l'Amministrazione sarebbe costretta a porre in essere ulteriori attività organizzative, tra cui la riconvocazione della Commissione, al fine di consentire alla ricorrente di sostenere la prova orale e, in caso di esito favorevole, di essere inserita in graduatoria. Tale eventualità determinerebbe un aggravio procedimentale e potrebbe incidere anche sulla posizione di eventuali controinteressati.

In difetto di tutela cautelare, la ricorrente subirebbe, dunque, un danno grave e irreparabile, non suscettibile di integrale ristoro. Come già evidenziato, tale

pregiudizio discende dall'erroneità di una delle domande somministrate, che ha illegittimamente impedito alla ricorrente di accedere alla prova orale, compromettendo in via definitiva le proprie legittime aspettative.

Per questi motivi,

SI CHIEDE

che codesto T.A.R. Lazio, previo accoglimento della superiore istanza cautelare e, se del caso, previa verifica, Voglia accogliere il ricorso.

In particolare, al fine di gradare la delibazione dei diversi motivi:

- 1) in via principale, Voglia annullare il diniego di ammissione alla prova orale del concorso tramite la predisposizione di prova suppletiva, il proseguimento dell'iter concorsuale e, per l'effetto, ammettere parte ricorrente alla stessa e, solo in via subordinata, annullare gli altri provvedimenti impugnati;
- 2) in via subordinata, ove codesto T.A.R. non ritenga di poter annullare il solo diniego di ammissione assumendo quindi che i motivi, se favorevolmente delibati, determinino l'annullamento integrale della procedura di concorso e non il mero diniego di ammissione alla successiva prova, in accoglimento del ricorso, condanni l'Amministrazione resistente al risarcimento del danno in forma specifica *ex art. 30, comma 2, c.p.a.*, sin dalla fase cautelare e con riserva di ulteriore approfondimento per il merito;
- 3) in via ulteriormente gradata, annulli tutti gli atti in epigrafe del ricorso e, quindi, l'intero concorso.

Con vittoria di spese di lite si cui la scrivente difesa si dichiara antistataria.

Ai fini delle vigenti disposizioni in materia di spese di giustizia, il contributo unificato è pari ad euro 325,00.

Roma, 9 aprile 2026

Avv. Santi Delia

Avv. Michele Bonetti